



Statuto APS M.A.S.C.I.
Comunità San Giovanni Rotondo 1
(approvato dall'Assemblea Straordinaria il 1 febbraio 2026)

Premessa

La Comunità M.A.S.C.I. SAN GIOVANNI ROTONDO 1 è stata fondata con specifico atto costitutivo il giorno 20/01/2021 (si allega copia). Essa è nata sotto l'egida del M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di cui condivide le finalità e, quindi lo Statuto; per tale ragione alla Comunità è stato assegnato un numero (738) di riferimento e di riconoscimento.

Art. 1 (Natura)

1. Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (d'ora in avanti Comunità o M.A.S.C.I.) è un'organizzazione che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.
2. Il simbolo del M.A.S.C.I. è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).
3. Il Movimento, membro fondatore dell'I.S.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi, in particolare:
 - a) rispettare la vita ed i diritti umani;
 - b) contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;
 - c) lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.

Art. 2 (Finalità e scopi)

1. La Comunità persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia sanciti dalla carta della Costituzione Italiana.
2. La Comunità, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide e attenta ai segni dei tempi, ha come scopi principali:
 - a) favorire l'impegno personale di ogni Scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge Scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;
 - b) promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile, per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;
 - c) offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza scout;
 - d) collaborare con le associazioni scout giovanili anche a vantaggio della crescita delle nuove generazioni. Collaborare, inoltre, con altre associazioni presenti nel territorio che abbiano obiettivi condivisibili;
 - e) manutentare e gestire la Base Scout S. Egidio in San Giovanni Rotondo.

Art. 3 (Iscrizione al Runts)

1. La Comunità, ricorrendone i presupposti, si iscrive nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In tale situazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico alla propria denominazione si aggiunge l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale», pertanto la denominazione completa sarà **“APS M.A.S.C.I. Comunità San Giovanni Rotondo 1”**.
2. Il M.A.S.C.I. assume la qualifica di rete associativa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti e a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 4 (Ambiti di impegno)

1. Le attività della Comunità si svolgono con riferimento ai seguenti ambiti individuati all'articolo 5 comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle lettere di seguito indicate:
 - a) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa secondo quanto previsto alla lettera d);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi delle lettere e) e f);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, ai sensi della lettera i);
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi delle lettere r) e w);
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lettera v);
 - f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lettera z).
2. Le attività della Comunità sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, la Comunità dedicherà la propria attività di manutenzione e gestione della Base Scout S. Egidio in San Giovanni Rotondo.

Art. 5 (Attività diverse)

1. La Comunità può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, previa deliberazione del Consiglio nazionale, attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Art. 6 (Assenza scopo di lucro)

1. La Comunità esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 (Gli Scout – Soci)

1. Possono essere soci della Comunità senza alcuna discriminazione in riferimento alle condizioni economiche e alle scelte personali sul piano civile, politico e religioso, gli uomini e le donne i quali:
 - a. intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scautismo e del Guidismo;
 - b. accettano lo Statuto e il Patto Comunitario approvato dal M.A.S.C.I. nazionale;
 - c. si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa Scout, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scautismo e del Guidismo;
 - d. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Magistero (Consiglio Direttivo). Il Magistero deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci;
 - e. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
2. I soci del M.A.S.C.I. sono denominati Scout.
3. Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
4. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento anche economico, consultare i libri sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
5. Gli associati cessano di appartenere al M.A.S.C.I. per:
 - a) dimissioni volontarie presentate alla Comunità di appartenenza;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale;
 - c) morte;
 - d) esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 8 (La Comunità)

1. Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dello Scout secondo lo stile e la proposta educativa ispirata alla pedagogia dello scautismo.
La Comunità è composta minimo da sette (7) componenti; essa applica nella sua interezza l'art. 35 Dlgs 117/17.
2. La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà locale, sociale - civile ed ecclesiale e alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.
3. La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del M.A.S.C.I. e contribuisce attivamente a rendere significativa la sua presenza nella realtà e nel tempo in cui si è chiamati a vivere.
4. La Comunità partecipa attivamente alle attività istituzionali dei livelli regionale e nazionale in linea con lo Statuto e con il Regolamento nazionale e tenendo conto dei seguenti principi:
 - a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;
 - b) la possibilità per tutti gli Scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili dei vari livelli;
 - c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità e le scadenze previste dal presente Statuto.

5. La Comunità è amministrativamente e finanziariamente autonoma e si dota di un proprio bilancio o rendiconto.
6. Prevede la presenza di un Assistente Ecclesiastico nominato dall'Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi in cui opera.
7. La Comunità ha un'Assemblea che esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale.
8. Allorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, ciascun ente istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.
9. All'Organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore l'Assemblea può attribuire i compiti di revisione ove non ritenga di avvalersi di un soggetto esterno idoneo.

Art. 9 (Carta di Comunità)

1. Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota di una Carta di Comunità che è sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con lo Statuto e con il Patto Comunitario.
2. La Carta di Comunità esprime la fisionomia della Comunità nel tempo seguendone la sua evoluzione e ne delinea le modalità e le priorità della vita della Comunità. E' soggetta a possibili variazioni e adattamenti ogniqualvolta ciò si renda necessario, previa nuova ratifica del Presidente nazionale.

Art. 10 (Organismi del livello di Comunità)

Dal punto di vista organizzativo, la Comunità prevede almeno:

- a) un **Magister** (Presidente), che rappresenta la Comunità e ne coordina le attività, coordina le attività del Magistero di cui al comma d); indice e presiede tutte le riunioni della Comunità, i Magisteri (Consiglio direttivo) e l'Assemblea dei Soci;
- b) il **Vice-Magister**, con funzione vicariante a quella del Magister in caso di indisponibilità dello stesso; collabora attivamente con il Magister anche proponendo e coordinando alcune attività della Comunità;
- c) il **Segretario**, che redige i registri delle assemblee e dei consigli di Magistero; verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite la Comunità e lo trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale; affianca il Magister per ogni attività di tipo amministrativo; è il responsabile di tutte le attività di elezione e di votazione che si effettuano, ponendo particolare attenzione alla pluralità delle azioni, ivi comprese mozioni ed interventi preordinati dei singoli associati;
- d) il Magister può essere affiancato da un organo collegiale ristretto denominato **Magistero** (Consiglio di Amministrazione);
- e) l'**Assemblea di Comunità**, che elegge il Magister, il Vice-Magister, il Segretario, il Tesoriere e il Magistero (Consiglieri), garantisce la partecipazione di tutti gli Scout della Comunità ed esprime anche la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e regionale; partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti dal livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale.

Art. 11 (Il Magister - Presidente)

1. Il Magister (Presidente) è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Magistero (CD). È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni

natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

2. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Magister (Presidente vicario).
3. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Magistero. Qualora il Magistero (CD), per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Magister (Presidente).

Art. 12 (Il Vice Magister - Presidente)

Il Vice-Magister collabora attivamente con il Magister e funge da vicario in caso di indisponibilità dello stesso.

Art. 13 (Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 14 (Tesoriere)

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Magister per importi il cui limite massimo viene definito dal Magistero.

Art. 15 (Magistero – Consiglio Direttivo)

1. Il Magistero (CD) è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
4. Il Magistero (CD) è convocato dal Magister (Presidente) ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
5. In casi di urgenza, il Magistero può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
6. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

8. Il Magistero (CD) è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
9. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Magistero provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 16 (Assemblea di Comunità - Soci)

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli Scout (Soci) e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Magister (Presidente) che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile), per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Magistero (CD);
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Magistero si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. L'Assemblea, è convocata almeno dieci (10 giorni) prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
6. All'Assemblea sono convocati tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla elezione ed alla revoca del Magister (Presidente), del vice-Magister (vice-Presidente), dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti, del Segretario e del Tesoriere;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Magistero (CD) per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Magistero (CD) sulla perdita della qualità di socio;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Magistero (CD);
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.
 9. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
 11. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 12. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 13. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Magistero non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
 14. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 17 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora la Comunità lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee al Comunità, con riguardo della propria competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 (Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

- 2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

- 3. Il Magistero documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- 4. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
- Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 (Libri sociali)

La Comunità deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistero (CD) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 21 (I Rapporti di lavoro)

1. La Comunità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che cessano di essere considerati volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.
2. È assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 (Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. La Comunità, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. La Comunità assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.
6. La Comunità iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 23 (Iniziative promosse dal M.A.S.C.I.)

1. Per l'attuazione di proprie iniziative o per altre finalità specifiche la Comunità può dar vita a società, associazioni e fondazioni secondo le norme del Codice del Terzo Settore. Le modalità di relazione con il Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento.
2. La Comunità partecipa con il livello regionale, secondo programmi concordati in sede di Consiglio Nazionale, alla realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale.

Art. 24 (Incarichi associativi elettivi)

1. Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni, rinnovabili per un solo triennio successivo.
2. Tutti gli incarichi associativi sono svolti in modo volontario e gratuito.

Art. 25 (Il presente Statuto e il Regolamento)

1. Lo Statuto può essere modificato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni;
2. Le modifiche allo Statuto sono proposte da almeno due terzi degli iscritti.

Art. 26 (La sede)

1. La Comunità ha sede presso il domicilio del Magister pro-tempore.

Art. 27 (Destinazione dei beni in caso di scioglimento)

1. Lo scioglimento della Comunità viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12, comma 12 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Comunità non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, regione di appartenenza, se iscritta al predetto Registro, ovvero al M.A.S.C.I. nazionale o ad altro ente del terzo settore che si occupi di scoutismo giovanile.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
3. La Comunità pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 28 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

"Atto soggetto a esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Segretario
Matteo Botte

Magister
Eusebio Iellouso